



Tribunale di Avellino



N. 591/16 Prot.

Avellino, 16 FEB. 2016

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

SEDE

Oggetto: liquidazione compensi per GRATUITO PATROCINIO.

Egregio Presidente,

È prassi dei giudici civili invitare i difensori, che richiedono la liquidazione del compenso per gratuito patrocinio, a depositare una autodichiarazione della parte ammessa, integrativa di quella depositata in sede di istanza di ammissione al beneficio e riferita ai redditi prodotti nell'anno di ammissione e negli anni successivi fino a quello di definizione del giudizio.

Per migliore informazione, Le rimetto in allegato copia del modello di invito.

Le è senz'altro noto che la legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la possibilità di compensazione di crediti e debiti tra Amministrazione dello Stato e Avvocati. Tra i crediti di questi ultimi è frequente il compenso per prestazioni di gratuito patrocinio, nella misura liquidata con decreto del magistrato. Nel contempo, la legge ha stabilito che il magistrato deve provvedere sollecitamente a seguito della richiesta di pagamento.

Ebbene, al fine di agevolare l'emissione del provvedimento del magistrato e nel chiaro interesse degli Avvocati ad avere rapidamente il titolo per operare la compensazione, **sarebbe veramente auspicabile che l'Avvocato, già in sede di deposito dell'istanza di liquidazione, produca la detta autodichiarazione, ovvero comunichi la ragione per cui non può provvedervi.**

Ove condivide l'opportunità della soluzione, vorrà cortesemente divulgare questa mia nota tra gli iscritti.

La saluto con la consueta cordialità.

Il Presidente Vicario
dott. Vincenzo Beatrice



N. RGAC

Tribunale di Avellino
I sezione civile
Liquidazione Patrocinio a Spese dello Stato

Il Giudice rel.

- letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. nominato quale difensore di del gratuito patrocinio; , ammessa al beneficio

- rilevato che la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria (art. 127, 4° comma, D.P.R. 30/05/2002 n. 115);

- ritenuto che la verifica di cui sopra può essere effettuata onerando l'istante di depositare, entro un congruo termine **non superiore a 30 giorni**, autodichiarazione sul modello di quella prevista dall'art.79 lett. c) DPR 115/02, integrativa di quella depositata in sede di istanza di ammissione al beneficio e relativa agli anni successivi;

dispone
che l'istante avvocato, entro **30 giorni** dalla data del presente provvedimento, produca quanto sopra indicato con riferimento ai redditi prodotti nell'anno di ammissione e negli anni successivi fino a quello di definizione del giudizio;

manda
alla cancelleria per la comunicazione al difensore istante, riservando all'esito ogni valutazione in ordine all'evasione della proposta istanza di liquidazione, e comunque avvertendo che il mancato adempimento comporterà il dovere di attivare indagini presso gli organismi finanziari competenti..
Così deciso in Avellino,

Il Giudice rel.
dott. Vincenzo Beatrice